STATUTO

ASSOCIAZIONE FIGLI INABILI BANCA D'ITALIA (AFIBI) –

ENTE FILANTROPICO

ART. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE SOCIALE E SEDE

1. La **"ASSOCIAZIONE FIGLI INABILI BANCA D'ITALIA" (AFIBI)** costituita a tempo indeterminato il 29 dicembre 1976, nello Studio del Notaio Nazzareno Dobici, riconosciuta "Ente Morale" nel 1996 e già iscritta nella Anagrafe Unica delle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) a partire dal 2004, ha la denominazione di **"ASSOCIAZIONE FIGLI INABILI BANCA D'ITALIA (AFIBI) – ENTE FILANTROPICO"** ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 ed è d'ora in poi definita come **"Associazione".**
2. L'inserimento nella denominazione della locuzione "ente filantropico" e l'utilizzo della stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, nonché l'utilizzo dell'indicazione di "ente del Terzo settore" o di "ETS", sono subordinati all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
3. Con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, l'Associazione ha negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'indicazione di "ente filantropico".
4. L'Associazione ha sede a Roma e capitale sociale di euro centomila.

ART. 2 FINALITA' E ATTIVITA'

1. L'Associazione non ha fini di lucro e persegue in via esclusiva finalità di solidarietà civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Per il perseguimento delle sopra indicate finalità, l'Associazione svolge, in via principale, attività di beneficenza ed erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. u) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. Nell'ambito dello svolgimento di tale attività di interesse generale, l'Associazione si propone, in particolare, di promuovere e sostenere iniziative e progetti nei seguenti settori di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:
    1. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

BOZZA

2. ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. h) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
3. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. p) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

3. In particolare, l'Associazione persegue le seguenti finalità:
   a) interventi di solidarietà nei confronti dei figli inabili dei dipendenti/pensionati della Banca d'Italia, di Enti a questa collegati e dell'IVASS.
   b) erogazione di contributi a enti pubblici, a centri di ricerca e di promozione sociale, per agevolare la partecipazione dei disabili alla vita sociale, per contrastare l'insorgere delle disabilità, per promuovere l'inserimento degli inabili nella vita sociale e lavorativa, per sensibilizzare sui problemi della disabilità.
4. In quanto ente filantropico del Terzo settore, l'Associazione si propone di erogare denaro, beni o servizi, anche mediante la stipula di contratti di affidamento fiduciario di cui all'articolo 1 comma 3 della Legge 22 giugno 2016, n. 112, ivi inclusi i relativi servizi di investimento, a sostegno delle suddette categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.
5. L'Associazione può svolgere le attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 117 del 2017 purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalle disposizioni di legge vigente, con particolare riferimento alla disciplina degli enti del Terzo settore e degli enti filantropici. A tal fine, è demandata all'Assemblea ordinaria la concreta individuazione delle attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e dei criteri.
6. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, e in conformità con le linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 3 ASSOCIATI

1. Possono far parte dell'Associazione, come Soci ordinari, tutti coloro che condividano le finalità e gli scopi associativi dell'Associazione e contribuiscano concretamente al perseguimento degli stessi, ivi inclusi i dipendenti e pensionati della Banca d'Italia, di Enti collegati con la Banca d'Italia e dell'IVASS che hanno figli inabili. Per figli s'intendono, oltre i figli legittimi, anche gli equiparati e gli assimilabili, come gli adottati, gli affidati e gli affiliati. Possono inoltre divenire Soci ordinari, su espressa richiesta, i figli inabili divenuti orfani dei Soci ordinari di cui al comma 1) del presente articolo, ove del caso rappresentati dal tutore o dall'amministratore di sostegno.
   Qualora il Socio ordinario genitore intenda ritirarsi, può indicare un fratello/sorella, anche unilaterale, del figlio inabile e consentirne l'ammissione nella qualità di Socio ordinario, previa accettazione dello stesso fratello/sorella dell'assistito.
   Al decesso del figlio inabile, il Socio ordinario, anche se fratello/sorella, può, su sua richiesta scritta, mantenere "ad personam" la qualifica di Socio ordinario.
2. Chi intende essere ammesso come socio ordinario dovrà presentare al Consiglio Direttivo apposita domanda scritta. Lo status di associato è a tempo indeterminato. L'ammissione ad associato può venire meno solo nei casi previsti dal successivo comma.
3. La qualità di Socio ordinario si perde per recesso, decesso o per radiazione, secondo le modalità fissate nel Regolamento Operativo. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale provvederà alla annotazione del recesso nel Libro degli associati.
4. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione esamina le richieste di ammissione a Socio ordinario, secondo i criteri e le modalità stabilite dal Regolamento Operativo. In particolare, la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Laddove la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri.
5. In casi motivati, il Consiglio Direttivo dell'Associazione può attribuire la qualifica di Socio onorario a quelle persone che hanno supportato l'Associazione e che hanno acquisito particolari meriti nei suoi confronti. La qualifica viene attribuita secondo i criteri e le modalità stabilite dal Regolamento Operativo.

ART. 4 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Tutti gli associati, indipendentemente dalla categoria cui appartengono, hanno il diritto di:

BOZZA

- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
- votare in Assemblea, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute nell'ambito dell'attività associativa e documentate;
- consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci.

2. Gli associati hanno l'obbligo di:
   - rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
   - tenere, nei rapporti con gli altri associati e con i terzi, un comportamento improntato a spirito di solidarietà, correttezza, buona fede e rigore morale;
   - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 PATRIMONIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
   a) capitale sociale;
   b) fondo riserva ordinario;
   c) fondo erogazione contributi;
   d) fondi a destinazione specifica.
4. Il Fondo riserva ordinario e il Fondo erogazione contributi hanno una dotazione iniziale deliberata dall'Assemblea Ordinaria dei Soci tenuta in data 7 dicembre 2022 e sono fissati in misura pari, rispettivamente, a 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) euro e a 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila virgola zero zero) euro. Eventuali incrementi a valere sui due Fondi saranno disposti con apposita delibera dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.
5. Qualsiasi diminuzione alle consistenze del capitale sociale, del fondo riserva ordinario e del fondo erogazione contributi ovvero qualsiasi modifica del presente comma deve essere approvata con la maggioranza dei voti dei tre quarti dei Soci ordinari.
6. Il patrimonio dell'Associazione può essere investito in una o più delle seguenti modalità: liquidità, titoli, beni mobili e immobili, con l'obiettivo della conservazione

BOZZA

e del rafforzamento del valore dei beni. Gli investimenti finanziari sono effettuati esclusivamente in titoli Poliennali dello Stato italiano. Sono vietate le operazioni di carattere speculativo.

7. Il patrimonio e le risorse dell'Associazione devono essere gestiti nel rispetto dei principi di corretta amministrazione, prudenza, efficienza, e concretezza, assicurando la massima trasparenza nei confronti del pubblico e dei sostenitori. Nella gestione del patrimonio dovranno essere osservati i seguenti criteri: oculata scelta degli investimenti al fine di contenerne il rischio; efficienza nella gestione con attenzione all'ottenimento di buoni risultati di gestione e di contenimento dei relativi costi.
8. Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote associative, dai contributi dei Sostenitori, da sovvenzioni, lasciti, elargizioni e donazioni da parte di persone fisiche e persone giuridiche pubbliche e private e dai redditi rivenienti dagli investimenti delle componenti patrimoniali.
9. In ogni caso, l'Associazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle proprie attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.
10. L'Associazione non può erogare alcuna somma riveniente dalle entrate o dal patrimonio a soggetti diversi da quelli elencati nell'art. 2, comma 3 punti a) e b).

ART. 6 ESERCIZIO FINANZIARIO

1. Ogni anno il Consiglio Direttivo stabilisce l'ammontare dei contributi da erogare a sostegno dei Soci ordinari di cui all'art. 2, comma 3 punto a) e la somma complessiva da stanziare per le iniziative dirette a Enti di cui all'art. 2, comma 3 punto b).
2. L'anno finanziario dell'Associazione inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre. Il bilancio di esercizio va sottoposto all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo ai fini dell'approvazione e conseguente deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.
3. Spetta all'Assemblea approvare, entro il 30 aprile di ogni anno, anche il bilancio sociale, laddove obbligatorio, redatto dal Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e secondo le apposite linee guida ministeriali.
4. Laddove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, il bilancio sociale deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

ART. 7 ORGANI SOCIALI

1. Gli Organi dell'Associazione sono:
    a) l'Assemblea dei Soci;

BOZZA

b) il Consiglio Direttivo:
c) il Presidente del Consiglio Direttivo:
d) il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
e) il Direttore Amministrativo,
f) l'Organo di Controllo;
g) il Revisore legale dei Conti, laddove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
h) Il Collegio dei Probiviri.

2. Per esigenze organizzative l'Assemblea può creare organi periferici territoriali, stabilendone le relative competenze e la durata.
3. Le cariche elettive sono tutte gratuite e hanno la durata di tre anni. E' sempre consentita la rielezione.

ART. 8 ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci i quali hanno diritto di voto ove siano in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea ordinaria che si riunisce almeno una volta l'anno entro il mese di aprile. Il Presidente deve inoltre convocarla entro un mese dalla richiesta di un decimo dei Soci ovvero della maggioranza semplice del Consiglio Direttivo ovvero della totalità dell'Organo di Controllo ovvero ancora della totalità del Collegio dei Probiviri, in quest'ultimo caso per materie di loro competenza.
3. La convocazione, firmata dal Presidente, deve essere inviata ai Soci almeno quindici giorni prima della prima convocazione per via cartacea oppure per via elettronica e deve contenere luogo, giorno, ora della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
4. La convocazione è riportata con un anticipo di almeno quindici giorni anche sul sito Internet dell'Associazione.
5. Ciascun socio ha un voto. Ogni Socio può rappresentare per delega scritta fino ad altri tre Soci.
6. È ammessa, con le modalità stabilite da apposito regolamento, la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 9 ASSEMBLEA ORDINARIA

BOZZA

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei presenti.
2. L'Assemblea ordinaria:
    a) delibera sulle modalità e i tempi di attuazione dell'oggetto sociale;
    b) elegge il Consiglio Direttivo, e i componenti dell'Organo di Controllo e il Collegio dei Probiviri, nonché il Revisore legale dei conti ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
    c) approva il bilancio di esercizio, preventivo e consuntivo, il bilancio sociale e la situazione finanziaria;
    d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e intraprende l'eventuale azione di responsabilità nei confronti dei componenti gli organi sociali.
3. I verbali dell'Assemblea devono essere trascritti in ordine cronologico su supporto cartaceo.

ART. 10 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente mediante avviso scritto.
2. La convocazione deve essere effettuata almeno quindici giorni prima della riunione mediante avviso con lettera raccomandata o strumento tracciabile equivalente nei confronti dei Soci. L'avviso di convocazione è pubblicato sul sito Internet dell'Associazione almeno quindici giorni prima della riunione.
3. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti due terzi dei Soci. L'Assemblea straordinaria è valida in seconda convocazione con un minimo di un decimo dei Soci.
4. Le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti in prima convocazione e dei due terzi dei presenti nelle convocazioni successive.
5. L'Assemblea straordinaria, ulteriormente a quanto previsto all'articolo 5 comma 5, per ogni modifica statutaria relativa agli artt. 11 comma 1, 12 comma 3, 13 comma 2 e 14 commi 2 e 3, delibera con la maggioranza dei voti dei tre quarti dei Soci ordinari.
6. L'Assemblea straordinaria delibera:
    a) sulle modifiche dello Statuto;
    b) sui Regolamenti operativi che disciplinano:
        i. l'ammissione a Socio;
        ii. il funzionamento degli organi sociali;
        iii. lo svolgimento di attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri previsti dalle disposizioni di legge vigenti;

7. L'Assemblea straordinaria inoltre delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione. In tal caso è richiesta l'approvazione, mediante voto espresso in Assemblea o voto nominativo riportato per iscritto e quindi trasmesso all'Associazione, dei tre quarti dei Soci.

ART. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea. Il Consiglio è composto da un minimo di dodici fino a un massimo di quattordici membri. Almeno la maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate che siano dipendenti o ex-dipendenti della Banca d'Italia o di Enti collegati o dell'IVASS, aventi figli inabili, oppure che siano figli inabili o fratelli o sorelle di figli inabili ammessi come soci ordinari ai sensi dell'articolo 3**.** In caso di parità di voti l'Assemblea nomina il Socio più anziano di età. Nel caso venga a mancare un Consigliere per decesso, decadenza, esclusione o dimissioni, subentra al suo posto il primo dei non eletti fino alla fine del triennio. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla sostituzione mediante elezione.
2. Tutti i Consiglieri devono possedere i requisiti di cui all'art. 2382 del Codice civile al momento dell'elezione e rilasciare apposita dichiarazione da allegare al primo verbale consiliare dopo l'elezione. In caso di decadenza ex art. 2382 subentra il Socio primo tra i non eletti che rimane in carica fino alla fine del mandato consiliare. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
3. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ovvero, in occasione della nomina dello stesso, dall'elemento più anziano di età, con avviso da inviarsi 7 giorni prima, anche via posta elettronica, indicante giorno, ora, luogo e ordine del giorno.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce con frequenza almeno trimestrale, è presieduto dal Presidente ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente o in subordine dal Consigliere più anziano di età e delibera:
    a) sulla nomina, tra i propri componenti, del Presidente, del Vice Presidente e del Direttore amministrativo;
    b) sulle modifiche allo Statuto da proporre all'Assemblea straordinaria;
    c) sulle istituzioni, modifiche, implementazioni dei Regolamenti operativi da proporre all'Assemblea straordinaria;
    d) sull'ammissione/esclusione dei Soci ordinari,
    e) sulla nomina dei Soci onorari;
    f) sui fatti gestionali economici e finanziari quali la gestione del patrimonio, la destinazione delle rendite, l'ammontare delle quote sociali dei Soci

ordinari, l'erogazione dei contributi ordinari e straordinari ai Soci ordinari, l'approvazione del rendiconto preventivo e consuntivo e del bilancio predisposti dal Direttore amministrativo, l'accettazione di lasciti, di donazioni e di entrate straordinarie, l'esame degli investimenti mobiliari / immobiliari proposti dal Presidente e dal Direttore amministrativo;

g) in ordine ai programmi delle attività, di cui ne stabilisce le modalità di attuazione e il budget;
h) sulle deleghe ai singoli Consiglieri per incarichi particolari o pro-tempore;
i) sulla nomina di consulenti o professionisti esterni per particolari attività quali atti notarili, costituzione parti civili, incarico di revisione legale, consulente per la privacy;
j) sulle assunzioni e dimissioni del personale dipendente e sui compensi per collaboratori pro-tempore.

5. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti, con un minimo di cinque voti favorevoli. Limitatamente alla nomina, tra i propri componenti, del Presidente, Vice Presidente e Direttore Amministrativo, come previsto al comma precedente, il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei suoi componenti. In ogni caso di parità prevale il voto di chi presiede.
6. Il Consiglio direttivo decade laddove, per morte, recesso o dimissioni, la composizione complessiva del Consiglio stesso sia inferiore alla metà più uno del totale dei componenti. In quest'ipotesi, l'Assemblea, appositamente convocata dal Presidente uscente o dal Vice Presidente, provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo entro due mesi.
7. I verbali del Consiglio Direttivo sono firmati dal/la Segretario/a verbalizzante e dal Presidente della riunione e, una volta sottoscritti, sono immediatamente efficaci. Nei verbali devono essere contenute sinteticamente le motivazioni in base alle quali si è formata la volontà consiliare.
8. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
9. Le riunioni o la partecipazione dei singoli componenti del Consiglio Direttivo possono essere svolte anche mediante sistemi di collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), secondo le modalità definite con apposito regolamento. È altresì ammessa la manifestazione del voto a scrutinio segreto, nelle ipotesi previste dallo Statuto e dal Regolamento, attraverso l'utilizzo di apposita piattaforma di votazione

on line, purché siano garantiti sistemi di sicurezza e la capacità di conservazione dell'anonimato e della sicurezza del voto espresso.

ART. 12 PRESIDENTE

1. Il Presidente ha compiti di propulsione, di direzione e di indirizzo dell'attività dell'Associazione.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, di fronte a terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione verso l'esterno.
3. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo, tra i componenti del Consiglio Direttivo che siano dipendenti o ex-dipendenti della Banca d'Italia, di Enti collegati o dell'IVASS e aventi figli inabili, oppure che siano figli inabili o fratelli o sorelle di figli inabili ammessi come soci ordinari ai sensi dell'articolo 3.
4. Il Presidente cura i rapporti con l'esterno e assume in via di urgenza ogni decisione necessaria. Le decisioni che comportano oneri finanziari o d'investimento in titoli sono assunte di concerto con il Direttore amministrativo.
5. Tutte le decisioni assunte in via di urgenza devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo alla prima seduta utile.

ART. 13 VICEPRESIDENTE

1. Il Vice Presidente affianca e coadiuva il Presidente. In caso di assenza o di impedimento temporanei, la firma del Vice Presidente fa fede di fronte a terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.
2. Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti che siano dipendenti o ex-dipendenti della Banca d'Italia, di Enti collegati o dell'IVASS e aventi figli inabili oppure che siano figli inabili o fratelli o sorelle di figli inabili ammessi come soci ordinari ai sensi dell'articolo 3.
3. In caso di assenza o impedimento permanenti, di decesso o di dimissioni, subentra al posto del Presidente fino alla fine del mandato.

ART. 14 DIRETTORE AMMINISTRATIVO

1. Il Direttore Amministrativo cura la tenuta del libro dei Soci e degli altri libri sociali. Tiene informate le persone che hanno richiesto l'ammissione a Socio sullo stato e sull'esito delle domande e sulle motivazioni di un eventuale diniego.
2. Il Direttore Amministrativo è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti che siano dipendenti o ex-dipendenti della Banca d'Italia, di Enti collegati o dell'IVASS e aventi figli inabili oppure che siano figli inabili o fratelli o sorelle di figli inabili ammessi come soci ordinari ai sensi dell'articolo 3.

3. Il Direttore Amministrativo, laddove non si arrivi ad una nomina ai sensi del comma precedente, può essere scelto dal Consiglio Direttivo tra coloro che abbiano ricoperto il ruolo di Consigliere ovvero di componente dell'Organo di controllo per almeno sei anni.
4. Formula proposte di investimento delle disponibilità, coordina la rendicontazione e l'inventario delle attività e sovrintende all'organizzazione e all'andamento dell'ufficio.
5. Il Direttore amministrativo firma, insieme al Presidente, tutte le comunicazioni che comportano oneri finanziari, l'effettuazione di investimenti e conseguenti adempimenti bancari.
6. Il Direttore Amministrativo, con le modalità stabilite nel Regolamento Operativo, cura la pubblicazione del bilancio e delle informazioni previste dalla legge sia su piattaforme informatiche che tradizionali e consente a Soci ed aderenti di esaminare i libri sociali.

ART. 15 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti tra i Soci ordinari. A parità di voti viene eletto il più anziano di età. In caso di decesso o dimissioni, subentra il primo dei non eletti fino alla fine del mandato.
2. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta del Presidente o dell'Assemblea per dirimere inappellabilmente ogni controversia tra l'Associazione e gli Associati. Segnalano all'Assemblea i casi di violazione dello Statuto posti in essere dai Soci ordinari o dai membri del Consiglio Direttivo.

ART. 16 L'ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di Controllo è eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.
2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

BOZZA

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

3. In caso di decesso, dimissioni, decadenza subentra il supplente che ha ricevuto il maggior numero dei voti.
4. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17 REVISORE LEGALE DEI CONTI

1. Laddove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In tal caso, l'incarico della revisione legale può essere affidato al medesimo Organo di controllo, a condizione che tutti i componenti siano revisori legali iscritto nell'apposito registro. In alternativa, sentito il parere dell'Organo di controllo, l'incarico della revisione legale può essere affidato dall'Assemblea ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale dei conti.

ART. 18 LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente:
   a) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
   b) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
   c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
   d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
   e) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
   f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

BOZZA

2. Tutti gli associati hanno diritto, previa domanda scritta al Consiglio direttivo, di esaminare i libri sociali, presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata.

ART. 19 SCIOGLIMENTO, DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO E CLAUSOLA DI RINVIO

1. In caso di scioglimento o estinzione per qualsiasi causa, il patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, alla Fondazione di Assistenza e Solidarietà della Banca d'Italia nel caso in cui sia in possesso della qualifica di ente del Terzo settore o, in alternativa, ad altro ente del Terzo settore operante nel campo della disabilità, in ossequio all'art. 9 D. Lgs 117/2017, con salvaguardia del posto di lavoro, mantenimento del livello d'inquadramento e degli emolumenti dei dipendenti dell'Associazione.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 117/2017 e successive modifiche e integrazioni e al Codice Civile.

ART. 20 CLAUSOLA TRANSITORIA

1. Nella prima applicazione del presente Statuto così modificato risultano confermate le cariche sociali allo stato ricoperte, anche quanto a numero e composizione.
2. L'adozione da parte dell'Associazione della qualifica di ente filantropico e di ente del Terzo settore, nonché l'efficacia dell'inserimento nella denominazione della locuzione "ente filantropico" sono subordinate all'iscrizione e alla permanenza dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

BOZZA